



DISCIPLINARE TECNICO REMADE®

Requisiti per il riconoscimento degli Organismi di Certificazione e per il loro accreditamento ai fini della certificazione REMADE®

SCHEMA DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO SOTTO ACCREDITAMENTO

Titolo documento	Requisiti per il riconoscimento degli Organismi di Certificazione e per il loro accreditamento ai fini della certificazione REMADE® (DT REMADE_OdC)
Emissione	Direzione REMADE®
Verifica	Presidenza Comitato Tecnico Scientifico REMADE®
Approvazione	Consiglio Direttivo REMADE®
Contatti	REMADE® www.remade.it info@remadeinitaly.it
Edizione	Vers 01_2023

Divieto di riproduzione

Nessuna parte di questo documento tutelato da copyright può essere riprodotto o copiato in alcuna forma (grafica, elettronica o meccanica, incluse le fotocopie, la registrazione) senza il permesso di REMADE®.

REMADE® è uno schema di certificazione riconosciuto da ACCREDIA (Ente italiano di Accreditamento), elaborato in un processo aperto e largamente partecipato delle Aziende del settore, nell'ambito dell'organizzazione omonima proprietaria, fondata da Istituzioni e Soggetti competenti in materia di riciclo ed Economia circolare, tra cui CONAI (Consorzio Italiano Imballaggi). La certificazione permette ad un'azienda di comunicare le informazioni ambientali relative al contenuto di riciclato del proprio prodotto ed è conforme alle norme sul Green public procurement e sugli incentivi fiscali (es. plastic tax) rivolti ai prodotti derivanti da riciclo. La certificazione permette al consumatore di avere informazioni affidabili sulla provenienza e sulla tipologia del materiale che deriva da riciclo. REMADE® è una certificazione indipendente ed aperta ad ogni Azienda interessata e in possesso dei requisiti. Il Disciplinare è oggetto di revisione periodica, per adeguarlo alla normativa e alle esigenze del mercato. Al processo di revisione può partecipare ogni soggetto qualificato e interessato.

www.remade.it

SOMMARIO

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
2. PROCESSO DI ACCREDITAMENTO	5
2.1 REQUISITI GENERALI DI QUALIFICA DELL'ENTE DI ACCREDITAMENTO	5
2.2 PROCESSO DI RICONOSCIMENTO E ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE	5
2.2.1 <i>Riconoscimento degli Organismi di Certificazione</i>	5
3. PROCESSO PER IL RILASCIO, IL MANTENIMENTO, L'ESTENSIONE, LA SOSPENSIONE E LA REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	5
3.1 ITER DI CERTIFICAZIONE	6
3.2 CONDIZIONI E PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL MANTENIMENTO, L'ESTENSIONE, LA SOSPENSIONE E LA REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE.....	6
4. REQUISITI PER GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE	6
4.1 SCHEDA INFORMATIVA.....	6
4.2 AUDITOR.....	6
4.3 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE.....	7
4.4 RAPPORTO DI AUDIT E NON CONFORMITÀ.....	7
4.5 DECISION MAKER	7
4.6 ROYALTIES.....	7
5. REVOCA E SOSPENSIONE DEL RICONOSCIMENTO REMADE	8
5.1 REVOCA DEL RICONOSCIMENTO	8
5.2 SOSPENSIONE DEL RICONOSCIMENTO	8
5.3 COMUNICAZIONI TRA REMADE ED ENTE DI ACCREDITAMENTO.....	8

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente Disciplinare Tecnico è la definizione della procedura e dei requisiti necessari per il riconoscimento da parte di REMADE degli Organismi di Certificazione (OdC), nonché l'indicazione delle regole per il loro accreditamento presso ACCREDIA.

L'aspetto centrale della certificazione REMADE è la predisposizione di un modello di tracciabilità dei flussi di materiali nel processo produttivo e di trasparenza delle operazioni effettuate, della documentazione pertinente. È uno strumento efficace per rispondere alla crescente attenzione rivolta verso i materiali derivanti da riciclo, da recupero e sottoprodotti, che arriva dal recente modello globale di sviluppo sostenibile dell'Economia circolare, caratterizzato dal mantenimento, per il tempo più lungo possibile, del valore di prodotti, materiali e risorse nel sistema, che vengono restituiti nel ciclo del prodotto al termine del loro utilizzo, in modo che sia ridotta al minimo la generazione di rifiuti, per contribuire a sviluppare un'economia sostenibile, a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva.

Inoltre, i prodotti realizzati con materiali derivanti da riciclo, da recupero e da sottoprodotti sono sempre più richiesti dalle pubbliche amministrazioni. Le disposizioni europee sul Green Public Procurement, adottate da diversi Stati membri ed obbligatorie in alcuni di questi (es. Italia) hanno diffuso l'introduzione, nelle gare pubbliche, dei Criteri ambientali minimi (CAM), emanati dalle competenti autorità nazionali (ad es., in Italia i CAM vengono adottati con decreto del Ministero dell'Ambiente per le diverse categorie di prodotti e servizi). La certificazione di prodotto REMADE svolge la funzione di mezzo di prova sul contenuto di riciclato, di materiale recuperato e di sottoprodotti ed è accettata in sede di gara e in fase di aggiudicazione, secondo quanto disposto dalla normativa sugli appalti pubblici e dai CAM.

Le prescrizioni di seguito riportate valgono limitatamente alla possibilità di includere i materiali qualificati come riciclati, recuperati e sottoprodotti ai fini del rilascio della certificazione REMADE® e non sollevano in alcun modo il dichiarante dalle prescrizioni cogenti e dalle conseguenti responsabilità come fissate dalla normativa in vigore.

2. PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

Sulla base di quanto previsto nel regolamento (CE) n. 765/2008, l'attività di un Ente di accreditamento nazionale di un altro paese della Comunità Europea, che opera in conformità alla ISO/IEC 17011 ed è firmatario degli accordi multilaterali EA-IAF/MLA per il campo di accreditamento d'interesse, è da considerarsi equivalente a quanto svolto dall'Ente nazionale ACCREDIA nei termini previsti dal regolamento stesso.

2.1 Requisiti generali di qualifica dell'ente di accreditamento

La norma di accreditamento è la UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.

Gli Organismi di Certificazione (OdC) devono essere riconosciuti dall'organizzazione REMADE secondo le modalità descritte nel presente documento e tale riconoscimento è condizione necessaria per l'accREDITAMENTO presso un Ente di AccredITAMENTO.

Le certificazioni saranno valide al fine del rilascio del marchio REMADE (o del marchio Remade in Italy) solo se rilasciate da OdC accreditati per lo schema REMADE e riconosciuti dall'organizzazione REMADE.

L'elenco degli OdC riconosciuti da REMADE (anche sotto riconoscimento provvisorio) è pubblicato sul sito dell'organizzazione.

L'Ente di AccredITAMENTO sorveglierà in sede, annualmente, e in accompagnamento, una volta nel ciclo di accREDITAMENTO, l'attività degli OdC che hanno aderito al circuito REMADE.

Sul sito dell'Ente di AccredITAMENTO è presente una sezione nella quale sono elencati gli OdC accreditati e quelli in fase di accREDITAMENTO per il rilascio della certificazione REMADE

2.2 Processo di riconoscimento e accreditamento degli organismi di certificazione

Il processo di riconoscimento e accREDITAMENTO segue le seguenti fasi:

- riconoscimento provvisorio dell'OdC da parte dell'organizzazione REMADE;
- avvio dell'attività di certificazione da parte dell'OdC;
- avvio dell'iter di accREDITAMENTO dell'OdC presso un Ente di AccredITAMENTO;
- ottenimento dell'accREDITAMENTO da parte dell'Ente di AccredITAMENTO;
- riconoscimento definitivo dell'OdC da parte dell'organizzazione REMADE.

2.2.1 Riconoscimento degli Organismi di Certificazione

L'OdC che intende avviare le attività di certificazione secondo il presente Disciplinare deve presentare domanda all'organizzazione REMADE compilando e inviando l'apposita modulistica pubblicata sul sito dell'organizzazione.

Condizioni per il riconoscimento della durata di 1 anno, sono:

- il possesso di un valido accREDITAMENTO rilasciato:
 - da un Ente di AccredITAMENTO firmatario degli accordi EA/MLA per le attività di certificazione a fronte della norma 17065: 2012, oppure della norma PEFC (Catena di Custodia); oppure,
 - da un Ente ASI per le attività di certificazione a fronte della norma FSC (Catena di custodia).
- aver concluso, previa verifica dell'esperienza e professionalità nello specifico ambito di certificazione, apposito contratto con l'organizzazione REMADE, con definizione di reciproci oneri e responsabilità.

In seguito al riconoscimento provvisorio l'OdC può iniziare l'attività per il rilascio della certificazione REMADE con l'emissione di certificati provvisori di conformità al Disciplinare. Tali certificati provvisori dovranno riportare la medesima data di scadenza del riconoscimento provvisorio.

L'ottenimento dell'accREDITAMENTO dell'OdC comporta il suo inserimento, a cura dell'organizzazione REMADE, nell'elenco degli OdC riconosciuti in via definitiva.

La perdita o il mancato ottenimento, entro la scadenza del riconoscimento provvisorio, dell'accREDITAMENTO da parte dell'OdC comporta la cancellazione dagli elenchi REMADE e il divieto di proseguire l'attività di certificazione.

3. PROCESSO PER IL RILASCIO, IL MANTENIMENTO, L'ESTENSIONE, LA SOSPENSIONE E LA REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

Il processo di rilascio, mantenimento, estensione, sospensione e revoca della certificazione segue i requisiti riportati nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 (e successive modifiche).

3.1 Iter di certificazione

L'iter per il rilascio della certificazione REMADE® viene svolto ad opera dell'OdC accreditato e riconosciuto da REMADE®, o sotto riconoscimento provvisorio di REMADE®, e comprende i seguenti passaggi:

- a) invio della domanda di certificazione all'OdC, da parte dell'Organizzazione richiedente;
- b) riesame della domanda di certificazione;
- c) pianificazione delle attività di valutazione;
- d) valutazione della conformità al presente Disciplinare, compresa la verifica della quantificazione del contenuto di materiale riciclato, recuperato e sottoprodotto impiegato, svolta dall'OdC mediante analisi della documentazione presentata e audit in campo;
- e) riesame di tutte le informazioni e tutti i risultati relativi alla valutazione;
- f) decisione in merito al rilascio della certificazione REMADE®;
- g) in caso di esito positivo, rilascio del certificato con assegnazione della classe REMADE® (si veda DT REMADE® Marchi);
- h) valutazione del mantenimento della conformità al presente Disciplinare.

La durata dell'audit in campo è quella prevista dal "DT REMADE Produttori" (punto 6). Il certificato rilasciato ha la validità di tre anni e deve essere sottoposto a sorveglianza almeno annuale.

I contenuti del certificato dovranno essere allineati con quanto previsto nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Il certificato dovrà riportare il logo di REMADE.

Dovrà essere inoltre indicata, nel certificato, la classe di appartenenza per ciascun prodotto oggetto di valutazione, in base alla percentuale di materiale riciclato, recuperato e sottoprodotti contenuta.

3.2 Condizioni e procedure per il rilascio, il mantenimento, l'estensione, la sospensione e la revoca della certificazione

La conformità al "DT REMADE Produttori" è condizione per il rilascio, mantenimento ed estensione della certificazione, in particolare per quanto riguarda l'assenza di non conformità relative alla tracciabilità del materiale e relative dichiarazioni.

La richiesta di certificazione per nuovi prodotti, o nuove sedi produttive, è condizione necessaria per valutare le modalità di estensione del certificato (audit in campo o solo documentale).

La sospensione o revoca possono avvenire a condizione che vi siano non conformità rispetto al "DT REMADE Produttori" tali da essere fonte di inaffidabilità in merito alle dichiarazioni sul prodotto.

L'OdC deve sviluppare apposite procedure per il rilascio, il mantenimento, l'estensione, la sospensione e la revoca della certificazione, nonché per la gestione delle diverse tipologie di rilievo (esposte al punto 6.4).

4. REQUISITI PER GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE

4.1 Scheda informativa

In seguito al ricevimento di una richiesta di certificazione da parte di un'Organizzazione, gli OdC devono predisporre ed inviare all'organizzazione REMADE® una scheda informativa, contenente le informazioni relative all'azienda, al prodotto sottoposto a verifica, compilando apposita modulistica pubblicata sul sito dell'organizzazione.

4.2 Auditor

Le verifiche secondo il presente schema debbono essere effettuate da auditor qualificati REMADE ed iscritti al relativo registro.

Requisiti per la qualifica sono:

- essere qualificati RGVI da un organismo accreditato per la norma PEFC (Catena di custodia) o FSC (Catena di custodia) o per le norme ISO 9001 o ISO 14001 o EMAS e avere competenze e formazione specifica per le tipologie oggetto di verifica, oppure essere qualificati per certificazioni di prodotto riconosciute da REMADE;
- un'esperienza lavorativa specifica (anche in qualità di auditor o di consulente) di almeno un anno in attività afferenti al processo produttivo oggetto di verifica, o ad attività inerenti alla gestione dei rifiuti e ai processi di riciclo;
- la frequenza, con superamento del relativo esame, di un corso di qualifica riconosciuto da REMADE.

Per il mantenimento della qualifica degli auditor devono effettuare almeno due audit in schemi afferenti alla certificazione di prodotto, di cui almeno uno nello schema REMADE®, nell'arco di 24 mesi.

Ogni OdC è responsabile della qualifica degli auditor da questo utilizzati e dovrà rivalutare annualmente il mantenimento dell'idoneità allo svolgimento degli audit REMADE®, secondo programmi di formazione e aggiornamento riconosciuti dall'organizzazione REMADE.

Nel caso di modifiche sostanziali al "DT RMI Produttori", l'organizzazione REMADE potrà valutare la necessità di far sostenere ai propri auditor qualificati un corso di aggiornamento, con relativo esame finale.

4.3 Modalità di effettuazione delle verifiche

Le verifiche avvengono secondo le indicazioni della norma UNI EN ISO 19011:2012, e le indicazioni riportate nel "DT REMADE Produttori".

Al fine di dare evidenza della rispondenza o meno delle attività svolte dall'azienda per soddisfare i requisiti indicati nel "DT REMADE Produttori", l'OdC deve predisporre un'apposita lista di riscontro o documento equivalente da utilizzare nelle verifiche ispettive.

4.4 Rapporto di audit e Non Conformità

Le risultanze dell'audit e i rapporti di audit devono essere redatte secondo le indicazioni della norma UNI EN ISO 19011:2012 e debbono garantire la completezza delle informazioni per il rilascio della certificazione.

I contenuti minimi del rapporto di audit sono quelli presenti al punto 6.5.1 della UNI EN ISO 19011:2012, lettere a) – i), l'evidenza della verifica di tutti i punti del "DT REMADE Produttori" oltre a:

- registrazione della modalità di gestione dei reclami ricevuti da parte dell'azienda certificata,
- verifica dell'uso dei marchi "REMADE" e "REMADE IN ITALY", in conformità a quanto disposto nei "DT REMADE Marchi" e "DT REMADE IN ITALY Marchi"
- la necessità di confermare i dati di ingresso per la definizione delle condizioni contrattuali con gli operatori (es. numero di prodotti certificati, terzisti, validità di altre certificazioni...);
- eventuali modifiche occorse al prodotto certificato o al processo;
- evidenza di effettuazione di un bilancio di massa;
- evidenza di effettuazione di una prova di rintracciabilità;
- conferma che le modalità di effettuazione di bilanci di massa e prove di rintracciabilità svolte dall'operatore siano affidabili.

Le Non Conformità possono essere di grado minore qualora vi sia un requisito del "DT REMADE Produttori" parzialmente descritto/attuato e con scarsa influenza sulla certificazione di prodotto.

Possono essere invece di grado maggiore qualora vi sia un requisito del "DT REMADE Produttori" non descritto/attuato comunque che pregiudichi la validità della certificazione di prodotto (es. non conformità sulla tracciabilità del materiale).

In ogni caso l'OdC dovrà verificare che l'azienda abbia predisposto un'azione correttiva efficace per la risoluzione della causa delle non conformità indipendentemente dal grado.

Non Conformità di grado maggiore dovranno essere risolte prima del rilascio della certificazione.

Potranno essere indicate, da parte dell'Organismo di Certificazione, anche raccomandazioni volte al miglioramento, che non pregiudicano la conformità al "DT REMADE Produttori", ma che richiedono una valutazione da parte dell'Organizzazione in merito alla loro accoglibilità.

4.5 Decision Maker

Le competenze del Decision Maker sono le medesime previste per gli auditor. Dovrà essere garantita l'indipendenza del processo decisionale rispetto all'effettuazione della valutazione di conformità.

4.6 Royalties

L'OdC è tenuto a versare le royalties all'organizzazione REMADE, risultanti da un importo (di seguito FEE, il cui ammontare è fissato alla sottoscrizione del contratto di cui al precedente punto 4.2.1) da moltiplicare per il numero

delle giornate di verifica (in campo+documentale), come da Tabella 2 al punto 6, "DT REMADE Produttori", al quale va aggiunta una FEE per ogni singola Organizzazione richiedente.

Royalties = FEE + [FEE x (durata audit in campo + durata analisi documentale)]

5. REVOCA E SOSPENSIONE DEL RICONOSCIMENTO REMADE

L'organizzazione REMADE si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulle aziende produttrici e sulle aziende che utilizzano prodotti certificati REMADE sia al fine di sorvegliare il mercato che per rispondere ad eventuali reclami e segnalazioni.

Se nel corso delle verifiche effettuate da REMADE venissero rilevate gravi inadempienze imputabili anche ad un carente controllo da parte dell'OdC, REMADE chiederà all'OdC di attuare immediate azioni correttive, riservandosi la possibilità di sospendere o revocare il riconoscimento.

5.1 Revoca del riconoscimento

Il riconoscimento REMADE è revocato:

- a) se l'Ente di Accredimento revoca l'accredimento all'OdC;
- b) se l'Ente di Accredimento riduce in modo permanente lo scopo di accreditamento per lo schema REMADE;
- c) se scaduti sei mesi dall'atto di sospensione di cui al requisito 5.2 l'OdC non ha provveduto al pagamento delle royalties o non ha partecipato alle eventuali attività di formazione richieste da REMADE;
- d) se l'OdC non ha risolto le cause che hanno dato origine ad una sospensione dell'accredimento.

La revoca del riconoscimento comporta la cancellazione dall'elenco degli OdC riconosciuti per il rilascio della certificazione REMADE, pubblicato sul sito dell'organizzazione secondo quanto indicato dal precedente punto 2.1

5.2 Sospensione del riconoscimento

Il riconoscimento REMADE è sospeso fino ad un massimo di sei mesi:

- a) se l'OdC risulta inadempiente con il pagamento delle royalties;
- b) se l'Ente di Accredimento riduce in modo temporaneo lo scopo di accreditamento per lo schema ReMade In Italy;
- c) se l'OdC viene sospeso dall'Ente di Accredimento.

La sospensione del riconoscimento comporta l'inserimento dell'OdC nell'elenco degli OdC sospesi pubblicato sul sito dell'organizzazione e impedisce il rilascio di nuove certificazioni REMADE limitando l'attività dell'OdC al solo mantenimento delle certificazioni già rilasciate.

5.3 Comunicazioni tra REMADE ed Ente di Accredimento

In merito alle attività che riguardano i provvedimenti assunti nei confronti degli Organismi di certificazione, aventi un effetto sullo stato di accreditamento o riconoscimento, ed in modo da garantire l'allineamento delle loro decisioni, l'organizzazione REMADE e l'Ente di Accredimento comunicano, entro 15 gg dalla data di assunzione della loro decisione, per scritto e nelle modalità concordate, le decisioni assunte.

REMADE può richiedere all'Ente di Accredimento, laddove lo ritenga opportuno, copia delle risultanze dell'attività di valutazione sugli Organismi di certificazione.